

## D.L. 162 del 2019: Proroga di termini legislativi e altre disposizioni - Quadro di sintesi degli interventi

Il decreto legge n. 162 del 2019 (c.d. decreto milleproroghe) è stato adottato, come altre volte in passato,

al fine di disporre la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 dicembre 2019.

Il provvedimento reca, inoltre, varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature.

L'esame parlamentare del provvedimento (AC 2325) è stato avviato, dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati, il 14 gennaio e si è concluso il 13 febbraio 2020. Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte numerose nuove disposizioni e apportate modifiche al testo originario del decreto-legge.

Per una illustrazione di dettaglio delle disposizioni del decreto-legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si rinvia ai dossier [Volume I](#) e [Volume II](#) di documentazione del Servizio studi.

### SCUOLA E UNIVERSITÀ

Per quanto concerne gli interventi per la **scuola** e l'**università**, le principali previsioni riguardano: con riferimento al **personale scolastico**: si prevede l'**assunzione**, quali **dirigenti scolastici**, anche dei soggetti che, pur **idonei**, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato

di partecipanti (art. 6-*bis*); si **incrementa** la **dotazione organica** del **personale docente** della **scuola secondaria di secondo grado**, in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a € 6,387 mln nel 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022, da ripartire fra le regioni sulla base del **numero di classi con più di 22 iscritti**, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata, e del monitoraggio comparativo dei **risultati conseguiti**, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica (art. 7, co. 10-*octies* e 10-*novies*); si autorizza la **trasformazione** del **rapporto di lavoro** (da tempo parziale) a **tempo pieno**, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** per lo svolgimento nelle scuole di funzioni

14 assimilabili a quelle degli **assistenti amministrativi e tecnici**, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di

lavoro di cui alla L. di bilancio 2019 e, conseguentemente, si prevede l'**incremento della dotazione organica** del personale amministrativo e tecnico (art. 7, co. 10-*sexies* e 10-*septies*);

con riferimento alle **procedure di reclutamento**: si interviene sulla **disciplina ordinaria** per il reclutamento dei docenti della **scuola secondaria**, prevista dal d.lgs. 59/2017, stabilendo che la **commissione nazionale** di esperti che deve essere costituita con decreto del Ministro dell'istruzione ha

il compito di **definire le (sole) prove scritte** (e non più le "tracce delle prove di esame") e le relative griglie di valutazione (art. 1, co. 10-*duodecies*); si interviene sulle modalità di svolgimento della **procedura straordinaria** per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019), stabilendo che la **prova scritta** della procedura per il reclutamento, nonché la prova scritta della procedura per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riguardano il **programma di esame previsto per il concorso ordinario**, per titoli ed esami, per la scuola secondaria, che sarà avviato contestualmente alla procedura straordinaria (e non più il programma di esame del concorso ordinario bandito nel 2016) (art. 1, co. 10-*terdecies*); si **differisce** (dal 31 dicembre 2019) al **30 aprile 2020** il termine entro cui la medesima procedura straordinaria prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) deve essere **bandita** contestualmente al nuovo concorso ordinario (art. 7, co. 10-*quaterdecies*);

con riferimento agli **studenti**: si **differisce** al **1° settembre 2020** l'applicazione della disciplina relativa al

**curriculum della studentessa e dello studente**, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del

secondo ciclo, modificando al contempo alcune previsioni relative al contenuto dello stesso curriculum (art. 6, co. 5-ter-5-quinquies); si **differisce** (dal 1° settembre 2019) al **1° settembre 2022** il termine di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, per l'**ammissione all'esame di Stato** a conclusione del secondo ciclo di istruzione, la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'**INVALSI**, limitatamente alla disciplina "tedesco" per le **scuole in lingua tedesca**, e alle discipline "italiano" e "tedesco" per le **scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano** (art. 6, co. 5-bis);

con riferimento all'**edilizia scolastica**: si **proroga** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo stati di avanzamento debitamente certificati, dei lavori di **riqualificazione e messa in sicurezza** degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi

da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (art. 6, co. 4); si **differisce** (dal 31 dicembre 2018) al **31 dicembre 2021** il termine entro il quale deve essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica** ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle **zone a rischio sismico** classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) (art.

6, co. 5-novies); si differisce al **31 dicembre 2021** il termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il **ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma** del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le **procedure negoziate** senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 15, co. 5-bis);

con riferimento alle **risorse per le università**: si **incrementa** il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022 (art. 6, co. 5-septies); si **incrementano** di € 4 mln annui dal 2020 le risorse destinate alla **Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)**, portando a € 12 mln annui dal 2020 le risorse complessivamente destinate alla Scuola (art. 32, co. 1 e 2);

con riferimento al **personale delle università**: si autorizzano le università ad assumere **ricercatori universitari** a tempo determinato **di tipo B**, nel limite di € 96,5 mln annui dal 2021, nonché a bandire **procedure per la chiamata** di professori universitari di seconda fascia **riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), nel limite di

€ 15 mln annui dal 2022 (art. 6, co. 5-sexies); si **differisce** (dal 31 ottobre 2019) al **30 giugno 2020** il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli **ex lettori di lingua**

**straniera** (art. 6, co. 3);

con riferimento all'**edilizia universitaria**: si **proroga** (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei **mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti** (art. 6, co. 1)

con riferimento alle **Istituzioni AFAM**: si estende agli anni accademici **2019/2020 e 2020/2021** la possibilità di attingere alle **graduatorie nazionali ad esaurimento** di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato (art. 6, co. 2).